



Comune di Chiusa di San Michele

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 13 DEL 14/07/2023

OGGETTO:

TAGLIO VEGETAZIONE CHE INVADE LA SEDE STRADALE DI VIE STATALI, PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI E DI USO PUBBLICO .

Il presente atto compete alla responsabile area tecnica giusto decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2023.

Richiamato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli articoli relativi alle competenze dei responsabili e la forma dei provvedimenti da essi adottati.

Visto l'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

Vista la crescente incuria dei terreni e la conseguente crescita incontrollata di piante e arbusti a ridosso delle strade carrabili e pedonali e aree a uso pubblico;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade.

Preso atto che, la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici che caratterizzano le condizioni climatiche della zona;

Tenuto conto che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora, oltre a restringere e danneggiare le sedi stradali, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli, biciclette e pedoni;

Ritenuto, pertanto, richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadenti le fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

Ritenuto necessario, altresì, garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità anche in caso di inerzia dei privati, mediante

l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti con recupero delle spese nei loro confronti, con segnalazione ove necessario all'Autorità competente;

Evidenziato che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e cioè quando la vegetazione riduce la visibilità ed espone gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;

Richiamato l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita:

"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.";

Accertato che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

Visto il Regolamento di Polizia Rurale del Comune ;

Visti gli art.29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, (D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri ed opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

Visti gli art. 29 e 7 del D. Lgs 10.09.1993 n.360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale;

Ordina

a tutti i proprietari confinanti con le strade Statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico

del Comune di Chiusa di San Michele (TO) di:

- **Tagliare siepi, arbusti e rami che invadono strade pubbliche e marciapiedi, che creano problemi di visibilità alla circolazione stradale o che non consentono il passaggio pedonale e ciclabile ovvero che si trovano ad una quota inferiore a metri 1,50 dal piano viabile;**
- **Abbatere eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;**
- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità ovvero diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade;**
- **Rimuovere ramaglie e alberi, nel più breve tempo possibile, che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, potrebbero cadere sulle strade statali, provinciali, comunali o vicinali ad uso pubblico.**

Avverte che:

- **Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione della seguente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Chiusa di San Michele (quindi entro e non oltre il giorno 30/07/2023) e successivamente ripetuti periodicamente almeno UNA volta all'anno.**

- Il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge.
- In caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori in danno agli inadempienti fatto salvo ogni ulteriore responsabilità. Il materiale di risulta potrebbe essere accatastato sul bordo strada, in modo da non creare pericolo per la circolazione, e dovrà essere idoneamente smaltito a cura e spese del privato.

Dispone che

- L'agente di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.
- La presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione dell'Albo Pretorio on-line Comunale e sul sito del Comune .

Sanzioni

Il mancato rispetto della presente ordinanza verrà punito con quanto previsto dal D. Lgs. 285/92 e succ. modifiche ed integrazione (C.d.S); senza ulteriore ordinanza confermativa ma con le procedure previste dal citato C.d.S.;

Al proprietario del fondo potranno essere addebitate ulteriori spese in caso di intervento sostitutivo del Comune.

La presente ordinanza è trasmessa al Comando dei Carabinieri di Condove e alla Polizia Locale del Comune di Chiusa di San Michele.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Ai sensi dell'art.8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Tecnica geom. Cristina Margaira .

Possono essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 011 9643140 int. 3 o con email all'indirizzo: lavoripubblici@comune.chiusadisanimichele.to.it.

L'Ufficio Tecnico è aperto al pubblico il lunedì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 12.

CHIUSA DI SAN MICHELE, 14/07/2023

LA RESPONSABILE AREA TECNICA
GEOM. CRISTINA MARGAIRA
(FIRMA DIGITALE)